# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N° 7

**della Commissione che determina le modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Regolamento organico)**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

visto l'articolo 132 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

visti gli articoli da 1 a 7 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità,

visto l'articolo 22 del Regolamento n° 5 del Consiglio del 2 dicembre 1958, che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio ed alla gestione del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare,

considerando, che l'articolo 22 del Regolamento n° 5 del Consiglio affida alla Commissione di stabilire le modalità della procedura relativa in particolar modo alla presentazione e all'istruttoria delle domande di finanziamento,

considerando, che la Commissione e le autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori devono intervenire nella realizzazione del progetto,

considerando, che è pertanto opportuno determinare i limiti, le modalità e la forma dei loro interventi, precisando altresì le idonee misure di controllo,

considerando, che è opportuno presentare tali regole in un testo unico che descriva l'insieme della procedura delle operazioni finanziate dal Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

## *TITOLO I* — GESTIONE DEL FONDO

### Capitolo 1

### Dei conti speciali

*Articolo 1*

Per ogni Stato membro l'apertura del conto speciale previsto all'articolo 1 del Regolamento n° 5 del Consiglio (più oltre definito il Regolamento) forma oggetto di uno scambio di lettere fra la Commissione e le autorità designate in applicazione dell'articolo 6 del detto Regolamento.

*Articolo 2*

Questo scambio di lettere precisa in particolar modo:

— le modalità di gestione del conto speciale;

— gli agenti della Comunità Economica Europea abilitati a effettuare operazioni su tale conto;

— l'elenco delle persone fisiche o giuridiche o dei conti a favore dei quali possono essere emessi gli ordini di pagamento;

— la forma nella quale gli ordini saranno emessi;

— le firme richieste per la validità di tali ordini.

*Articolo 3*

Ogni modificazione apportata dalla Commissione alle liste degli agenti e beneficiari di cui sopra, è notificata a cura del Direttore generale responsabile.

*Articolo 4*

Le firme degli agenti della Comunità Economica Europea autorizzati ad effettuare operazioni sul conto speciale vengono depositate al momento dell'apertura del conto, o, per gli agenti delegati in un secondo tempo, al momento della loro designazione.

### Capitolo 2

### Richiamo e versamento dei contributi

*Articolo 5*

L'esigibilità del contributo annuo di ciascun Stato membro viene fatta risultare, sin dal primo giorno dell'esercizio, mediante indicazione scritta nella contabilità del Fondo.

*Articolo 6*

La Commissione fissa, in linea di massima, ogni trimestre, l'importo dei versamenti da effettuarsi da ciascun Stato membro in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento.

Essa decide in merito al richiamo del saldo non versato dei contributi annui, al momento in cui determina l'importo dell'ultimo versamento trimestrale dell'esercizio.

*Articolo 7*

La notifica agli Stati membri degli importi così richiamati viene fatta a cura del Direttore generale responsabile o da persona da lui delegata.

*Articolo 8*

Gli Stati membri dispongono di un termine di quindici giorni dalla notifica, per effettuare i loro versamenti.

*Articolo 9*

Nel caso in cui uno Stato membro decide di liberarsi del saldo non versato del suo contributo mediante rimessa di un riconoscimento di debito a vista, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento, la forma e le disposizioni di tale riconoscimento di debito sono stabilite d'accordo con la Commissione, al più tardi, entro il 1° dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

*Articolo 10*

Ogni versamento al Fondo ed ogni riconoscimento di debito a suo favore debbono risultare per iscritto dalla contabilità del Fondo.

## Capitolo 3

## Impostazione ed adempimenti di bilancio

*Articolo 11*

Ai termini dell'articolo 5 della Convenzione di applicazione e degli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento, il bilancio speciale è fissato per le entrate secondo la tabella dell'Allegato A alla detta Convenzione, e per le spese secondo lo stato di ripartizione deciso dal Consiglio.

*Articolo 12*

L'approvazione del bilancio da parte della Commissione apre i crediti necessari alle spese presunte dell'esercizio finanziario. Tali crediti hanno carattere indicativo, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.

*Articolo 13*

I trasferimenti di credito possono essere decisi dalla Commissione nei limiti fissati dallo stato di ripartizione. Tali modifiche sono comunicate al Consiglio e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* secondo quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento.

*Articolo 14*

I documenti d'impegno previsti dagli articoli 28 e 34 del presente Regolamento, devono essere preventivamente vistati dal contabile. Tale visto attesta la regolarità dell'operazione, l'esattezza dell'imputazione oltrechè l'esistenza e la disponibilità del credito.

*Articolo 15*

Gli impegni di spesa, provvisori e definitivi redatti in conformità agli articoli 28 e 34 del presente Regolamento, fanno oggetto, per ogni progetto, di una iscrizione nella contabilità del Fondo.

*Articolo 16*

Il versamento delle somme necessarie all'esecuzione dei progetti è effettuato dietro presentazione di un ordinativo nel quale sono menzionati gli estremi del progetto, l'oggetto della spesa, l'esercizio cui l'imputazione si riferisce, l'articolo di bilancio, l'ammontare del versamento, nonchè nome e indirizzo del beneficiario.

*Articolo 17*

L'ordinativo viene sottoposto al visto del contabile che ne attesta la regolarità secondo le condizioni previste all'articolo 14 del presente Regolamento. Esso viene firmato dal Direttore generale o da un suo delegato.

*Articolo 18*

Gli ordinativi di restituzione al Fondo, ove occorra, sono emessi nella medesima forma.

*Articolo 19*

Gli ordinativi di pagamento e quelli di restituzione non possono essere emessi se non a favore o a carico delle persone o dei conti designati in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

## TITOLO II — ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

### Capitolo 1

### Presentazione, istruttoria e approvazione dei progetti

*Articolo 20*

Ogni progetto, presentato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di applicazione, costituisce un insieme nettamente a sé stante di azioni fra loro complementari. Come tale, esso è soggetto a realizzazione autonoma. L'inizio della sua realizzazione deve essere possibile non appena ultimate le operazioni per le quali è stato sollecitato l'intervento del Fondo.

Un progetto può prevedere in tutto o in parte il finanziamento di ricerche scientifiche o tecniche che interessino le popolazioni dei paesi e territori.

L'esecuzione del progetto può estendersi a più esercizi finanziari.

*Articolo 21*

Per ogni esercizio, i progetti vengono presentati alla Commissione al più tardi il 1° giugno dell'anno precedente.

*Articolo 22*

Per ogni progetto è compilato un «fascicolo di progetto» il cui contenuto deve permettere di valutare gli estremi amministrativi, tecnici, economici e finanziari del problema. Tale fascicolo è compilato in conformità al modello presentato all'Allegato A del presente Regolamento.

*Articolo 23*

Per ogni paese o territorio, le autorità responsabili forniscono alla Commissione informazioni sufficienti a valutare la situazione economica del paese o territorio, i piani di sviluppo e la loro realizzazione, nonchè la distribuzione dei diversi progetti in tale quadro generale.

Questo fascicolo, denominato "fascicolo del paese o territorio" viene compilato dalla Direzione generale competente secondo il modello presentato all'Allegato B del presente Regolamento.

*Articolo 24*

I progetti sono esaminati dalla Commissione, che, in linea di massima, fa procedere ad un completamento di istruttoria sul luogo oppure a una perizia estimativa. La Commissione tiene conto sia dell'influenza che il progetto può esercitare sullo sviluppo economico e sociale del paese o territorio, in particolare, sul tenore di vita delle popolazioni locali, sia della garanzia di realizzazione del progetto.

*Articolo 25*

La Commissione valuta in particolar modo:

— la gravità e l'urgenza dei bisogni che il progetto mira a soddisfare;

— gli oneri periodici che risulteranno per il paese o territorio dalla messa in opera dell'attrezzatura progettata e i mezzi di cui questo dispone per fare fronte agli oneri stessi;

— nel caso di investimenti produttivi, la redditività prevista dell'attrezzatura progettata e, eventualmente, gli sbocchi aperti alle nuove produzioni;

— il contributo che tale attrezzatura può portare all'aumento del potere d'acquisto della popolazione oltre che alla creazione e mobilizzo del risparmio locale;

— i mezzi che sono previsti per la realizzazione tecnica, e la loro rispondenza alle condizioni economiche e sociali del paese e territorio;

— le condizioni in cui si potrebbero realizzare gli investimenti complementari necessari o utili al pieno rendimento dell'attrezzatura prevista;

— l'importanza probabile degli altri investimenti privati indotti;

— l'effetto probabile del progetto sull'equilibrio economico generale oltre che sulla bilancia dei pagamenti del paese o territorio;

— l'influenza del progetto sulle realizzazioni effettuate o previste negli altri paesi e territori e il contributo che esso può portare a uno sviluppo economico concertato e razionale della zona geografica considerata.

*Articolo 26*

Se durante il suo esame la Commissione è indotta a considerare la modifica di un progetto, quest'ultima è decisa di comune accordo con le autorità indicate all'articolo 2 della Convenzione di applicazione.

*Articolo 27*

Per ogni progetto, la decisione è presa secondo la procedura prevista all'articolo 5 della Convenzione di applicazione e notificata alle autorità indicate nell'articolo 2 della detta Convenzione dal Direttore generale o da persona da lui delegata.

Capitolo 2

La Convenzione di finanziamento

*Articolo 28*

La Commissione impegna il Fondo nei confronti del paese o territorio con la firma, per ogni progetto, di una Convenzione di finanziamento.

*Articolo 29*

La Convenzione di finanziamento è firmata in nome delle parti designate all'articolo 28 dal rappresentante della Commissione, dall'autorità responsabile dell'esecuzione dei lavori e dalle altre autorità designate in applicazione dell'articolo 21 del Regolamento. Essa è ugualmente firmata dai rappresentanti degli organismi la cui responsabilità è impegnata nell'esecuzione, finanziamento e realizzazione dei lavori.

*Articolo 30*

La Convenzione di finanziamento dispone, per ogni progetto e in funzione della situazione propria di ogni territorio, le modalità di applicazione delle norme della Comunità Economica Europea nonchè le sanzioni da applicarsi ai casi di infrazione delle obbligazioni contratte.

*Articolo 31*

Nel caso in cui il progetto abbia a beneficiare del concorso di più enti di finanziamento, la Convenzione definisce i diritti e gli obblighi di ciascuno di essi.

*Articolo 32*

La Convenzione di finanziamento fissa le condizioni atte ad assicurare l'applicazione dell'articolo 20 del Regolamento. A tal fine essa prevede in particolare l'eliminazione di ogni discriminazione di diritto o di fatto, e delle specifiche di carattere tecnico che potrebbero avere un effetto discriminante.

*Articolo 33*

Le norme relative alle gare ed agli appalti verranno definite in un regolamento specifico, in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento.

*Articolo 34*

L'ammontare dell'impegno del Fondo viene fissato in via definitiva dopo approvazione dei risultati delle gare e concessione degli appalti. Questo impegno definitivo è notificato ai firmatari della Convenzione di finanziamento a cura del Direttore generale responsabile o di un suo

delegato. Viene poi comunicato al Consiglio e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ai termini dell'articolo 12 del Regolamento.

## Capitolo 3

## Messa a disposizione dei fondi

### *Articolo 35*

Il finanziamento di ogni progetto dà luogo o agli accrediti resi necessari dallo scadenziario dei pagamenti, o al rimborso delle spese effettuate. La Convenzione di finanziamento stabilisce le modalità della procedura adottata in ogni caso.

### *Articolo 36*

I versamenti sono effettuati di massima, su un conto particolare detto «conto di progetto» aperto per ogni progetto presso un istituto finanziario del luogo. Tale istituto viene denominato «ente delegato al pagamento» e agisce su mandato della Commissione.

### *Articolo 37*

Uno scambio di lettere fra la Commissione e l'ente delegato al pagamento stabilisce in particolare : le condizioni di apertura e le modalità di gestione dei conti di progetto, gli agenti della Comunità Economica Europea abilitati a fare operazioni su tali conti, oltre che i diritti e gli obblighi di ognuna delle parti.

### *Articolo 38*

I conti di progetto sono alimentati dalla Commissione in conformità agli articoli da 16 a 19 del presente Regolamento, e sulla base delle necessità risultanti dagli scadenzari di pagamento trasmessi dagli ordinatori locali in applicazione dell'articolo 40.

## Capitolo 4

## Esecuzione dei progetti e controlli

### *Articolo 39*

Per ogni progetto, l'autorità responsabile dell'esecuzione dei lavori è «ordinatore del progetto», salvo contrarie disposizioni della Convenzione di finanziamento. L'ordinatore del progetto viene più oltre denominato «ordinatore locale».

### *Articolo 40*

L'ordinatore locale impegna la spesa, dirama gli inviti alle offerte, riceve la presentazione delle stesse, notifica il risultato delle gare e firma i contratti. Egli comunica ogni trimestre alla Commissione uno scadenziario dei pagamenti.

### *Articolo 41*

Il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori è affidato a un (o più) «controllore tecnico» delegato dalla Commissione e designato nella Convenzione di finanziamento, che precisa le specifiche condizioni dei suoi interventi.

### *Articolo 42*

Il controllore tecnico è responsabile del controllo dell'esecuzione dei lavori.

Secondo il caso, egli fa procedere immediatamente alle rettifiche necessarie oppure comunica le sue osservazioni al direttore dei lavori rendendone conto all'ordinatore locale con una nota scritta inserita in copia nel fascicolo. In caso d'urgenza, o di vizi gravi, può sospendere l'esecuzione dei lavori, con riserva d'informarne immediatamente l'ordinatore locale e la Commissione.

### *Articolo 43*

I collaudi provvisori e definitivi sono approvati solo dopo benestare del controllore tecnico

che verifica e vista i processi verbali nonchè i documenti contabili delle imprese.

*Articolo 44*

Il controllore tecnico rende conto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni previste all'articolo precedente. Tale rendiconto elenca in particolare i documenti contabili vistati, precisandone gli estremi e gli importi.

*Articolo 45*

I lavori a regia vengono eseguiti seguendo le procedure amministrative locali con riserva di clausole particolari previste nella Convenzione di finanziamento. Le spese corrispondenti danno luogo a rimborso secondo le condizioni della detta Convenzione.

*Articolo 46*

Per il pagamento, l'ordinatore locale predispone, in duplice esemplare, lo stato di liquidazione e il corrispondente ordinativo di pagamento.

*Articolo 47*

Questi documenti sono accompagnati da una distinta riepilogativa che comporta in specie le indicazioni seguenti:

— numero d'ordine del progetto, eventualmente del lotto dei lavori;

— estremi del contratto;

— beneficiario del pagamento;

— l'importo da pagarsi;

— l'elenco dei documenti giustificativi.

*Articolo 48*

Più pagamenti a favore di un medesimo creditore possono essere riportati su di un'unica distinta, a condizione che si riferiscano allo stesso progetto ed allo stesso esercizio.

Per ogni progetto, le distinte successive vengono numerate progressivamente.

*Articolo 49*

La distinta va predisposta in quattro esemplari. I primi due sono trasmessi all'ente delegato al pagamento, unitamente ai documenti giustificativi pure in due esemplari. Il terzo è indirizzato lo stesso giorno alla Commissione. Il quarto viene conservato a corredo della contabilità dell'ordinatore locale.

*Articolo 50*

L'ente delegato al pagamento effettua i pagamenti ordinati, dopo aver verificato l'esattezza delle imputazioni; l'esistenza e la disponibilità del credito e la regolarità dei documenti presentati.

Egli appone il suo visto sulla distinta riepilogativa.

Invia quindi alla Commissione, dopo ogni pagamento, un estratto conto con il numero della distinta e trasmette mensilmente alla stessa un esemplare delle distinte riepilogative e dei relativi allegati, corrispondenti ai pagamenti del mese precedente.

*Articolo 51*

Per ogni pagamento, la Commissione dispone di un termine di quattro mesi dal ricevimento dei documenti giustificativi, per fare opposizione. Trascorso tale termine, l'ente delegato al pagamento è ritenuto sollevato da ogni responsabilità per il pagamento considerato.

Il conto del Fondo presso l'ente delegato al pagamento viene chiuso alla fine di ogni anno.

*Articolo 52*

L'ordinatore locale trasmette alla Commissione, allo scadere di ogni trimestre, la situazione relativa ad ogni progetto delle spese impegnate e delle spese liquidate.

*Articolo 53*

Il controllore tecnico trasmette, negli stessi termini, una relazione sul progredire dei lavori.

## *TITOLO III* — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### *Articolo 54*

A titolo transitorio per gli esercizi 1958 e 1959, i progetti saranno sottoposti ad esame continuativo da parte della Commissione, sino a completa utilizzazione delle disponibilità. Le decisioni prese nei limiti delle ripartizioni stabilite per questi due esercizi verranno comunicate al Consiglio e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* alle condizioni previste dall'articolo 34.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1959.

*Dalla Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

*ALLEGATO A*

**Fascicolo di progetto**

*A) SOTTO-FASCICOLO AMMINISTRATIVO*

— Oggetto

— Ubicazione

— Designazione della persona giuridica per conto della quale è presentata la domanda di finanziamento

— Approvazione dell'autorità locale o dei rappresentanti della popolazione del paese o territorio interessato, conformemente all'articolo 2 della Convenzione di applicazione

— Indicazione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori

— Indicazione del proprietario degli impianti che saranno eventualmente realizzati con le risorse del Fondo

*N. B.* Se la persona giuridica è soggetta al controllo delle pubbliche autorità, il fascicolo dovrà comprendere i testi legislativi regolamentari che stabiliscono lo statuto e le norme di controllo, ai quali essa è sottoposta.

*B) SOTTO-FASCICOLO TECNICO*

*Prima sezione — Dati tecnici del progetto*

— Ubicazione (allegare una carta geografica o topografica «commentati»)

— Descrizione generale

— Descrizione tecnica

— Preventivo estimativo, il più preciso possibile (indicare le basi e la data degli estimi)

— Coefficiente di maggiorazione da attribuire alle spese di trasporto in funzione della ubicazione di *ogni* impianto, cioè: prezzo per materiale reso sul posto d'installazione degli impianti proposti.

— Modalità di esecuzione

— Lavori effettuati dalle popolazioni interessate

— Lavori a regia

— Appalti dei lavori

— Appalti delle forniture

— Calendario dei lavori e degli appalti:
per ogni elemento, in ordine cronologico

  — Specificazioni
  — Eventuale data delle gare
  — Data d'inizio e di fine dei lavori, collaudi successivi
  — Importo approssimativo delle spese calcolate annualmente

*Seconda sezione — Dati d'ordine tecnico e sociologico pertinenti ai progetti*

— A quali necessità risponde il progetto presentato?
— In quale misura le necessità corrispondenti sono attualmente soddisfatte?
— Quale contributo apporteranno al soddisfacimento di tali necessità i piani ed i programmi in corso di attuazione?
— Quali saranno le condizioni d'impiego dei nuovi mezzi di produzione, la cui realizzazione viene proposta al Fondo?

*Esempio:*

Un progetto di creazione di un centro di formazione professionale dovrà essere corredato da un fascicolo che comprende almeno le indicazioni seguenti:

a) popolazione attiva, eventualmente popolazione che può essere avviata all'istruzione scolastica;
b) numero di lavoratori in possesso della qualifica che sarà conferita dal nuovo centro;
c) esigenze attuali dell'economia locale;
d) probabile aumento di tali esigenze negli anni successivi all'istituzione del centro e alle prime promozioni (riferimento al piano);
e) misure prese per il collocamento della mano d'opera specializzata così formata.

*C) SOTTO-FASCICOLO FINANZIARIO*

*Prima sezione — Dati finanziari del progetto*

1. Eventuale progetto di ripartizione delle risorse secondo l'origine e la natura:

  — contributo locale — pubblico o semipubblico
  — privato
  — contributo del Fondo di sviluppo
  — altri contributi esterni

2. Importo degli investimenti privati, la cui realizzazione concomitante o posteriore potrebbe essere complemento indispensabile oppure utile alla piena efficacia del progetto presentato.

3. Ripartizione delle spese (in valuta locale):

   — quota da pagare comunque in valuta locale

   — quota suscettibile di essere pagata fuori del territorio

4. Scadenziario probabile degli impegni e dei pagamenti (a partire dal momento della firma della Convenzione di finanziamento); distinguere le spese in valuta locale dalle eventuali spese in altra valuta.

*Seconda sezione — Conseguenze finanziarie*

1. Effetti sul bilancio

   sulle entrate fiscali

   sulle spese

   — spese di funzionamento (spese ricorrenti distinguendo quelle relative al personale, al materiale, alla manutenzione e alle grosse riparazioni)

   — onere del debito in valuta (nell'ipotesi di finanziamenti complementari per mezzo di prestiti)

2. Altri effetti finanziari:

   — contributo alla creazione del risparmio

   — mobilizzo diretto dei risparmi locali in capitale o in lavoro

   — investimenti privati indotti

*D) SOTTO-FASCICOLO ECONOMICO*

*Prima sezione — Dati economici del progetto*

1. Analisi della spesa d'investimento:

   — personale: salari e stipendi versati { all'interno (residenti) / all'estero (non residenti)

   — materiale — d'origine locale
   — importato

2. Investimenti privati complementari logicamente necessari (vedi C/1/2) e misure prese per avviarne o facilitarne la realizzazione.

3. Probabili effetti del nuovo impianto:

— conto preventivo di sfruttamento per cinque anni e bilancio del quinto anno (se si tratta di impianti di produzione)

— sul reddito individuale

— sull'occupazione

— sulla produzione interna

— sul commercio con l'estero

*Seconda sezione — Dati ambientali d'ordine economico e pertinenti al progetto*

— Problema economico da risolvere

— Impianti già esistenti

— Soluzioni alternative

— Ragioni della scelta

*ALLEGATO B*

**Fascicolo del paese o del territorio**

1. Strutture industriali e commerciali (basate, per esempio, su statistiche fiscali)

2. Popolazione attiva e statistiche di occupazione per ramo d'attività o per mestiere, con riferimenti alle nomenclature ufficiali

3. Indici principali dell'attività economica:

   — produzione e consumo di energia
   — produzione agricola
   — produzione mineraria
   — produzione industriale
   — trasporti
   — prezzi
   — salari

4. Disponibilità monetarie e loro contropartite

5. Analisi sommaria degli impegni bancari

6. Dati relativi al bilancio (preventivi e consuntivi):

   — entrate ordinarie secondo la loro natura

   — spese di funzionamento, specificando almeno:
      debito pubblico
      spese per il materiale
      spese per il personale
      manutenzioni e grandi riparazioni
      contributo al bilancio d'impianto
   — entrate straordinarie, secondo la loro natura e l'origine geografica

   — spese d'impianto distinguendo:
      attrezzatura amministrativa
      attrezzatura sociale
      infrastruttura economica
      investimenti direttamente produttivi

   — evoluzione del debito ammortizzabile

7. Investimenti globali lordi e principali fonti di finanziamento (in particolare il risparmio locale privato). — Investimenti netti.

8. Commercio con l'estero:
   — per zone monetarie (specificare il commercio con la C.E.E.)
   — per prodotti principali
   — per grandi gruppi di prodotti

9. Bilancia dei pagamenti comprendente almeno le seguenti voci:
   — commercio con l'estero
   — altri regolamenti correnti
   — condizioni di copertura del deficit dei pagamenti correnti

10. Riserve monetarie

11. Prodotto nazionale lordo — Reddito nazionale

12. Origine del prodotto nazionale lordo per ramo d'attività

13. Ripartizione del reddito nazionale per gruppi sociali-economici

14. Progetto d'impianto:
   a) preventivi di spesa
   b) consuntivi (pagamenti annuali)
   c) effetti previsti dal progetto d'impianto in corso di esecuzione
      — sul tenore di vita
      — sulla evoluzione del bilancio
      — sul commercio con l'estero
      — sulla bilancia dei pagamenti

*N. B.* Le indicazioni suddette dovranno permettere uno studio retrospettivo almeno per quanto riguarda gli ultimi cinque anni.